



**Nel cedolino di giugno, in pagamento il 27/06/11, troviamo alcune voci di cui la scrivente Organizzazione sindacale si fa carico di informare i lavoratori tutti.**

Una delle prime voci a comparire nel prospetto è il **codice voce 4RPE – Conguaglio Premio di risultato 2010** - che conferma la erogazione della Quota nazionale (79,6%)e della Quota regionale(104) secondo quanto previsto dall'accordo firmato in data 7 maggio 2009 da CISL e FAILP. Oltre alle tre voci relative al **conguaglio** della **quota nazionale** e della **quota regionale** e all'**incentivo annuale** (€130,00 nessun evento malattia; €90 un evento di malattia di durata da 1 a 3 gg.) c'è una quarta voce **4RP4 (Una Tantum PdR 2010) pari a € 50,00.**

**per i codici 5289 a debito e 5291 a credito** si tratta della festività del 25 aprile (questo anno coincidente con il Lunedì di Pasqua) pagata con lo stipendio di maggio; tale voce era stata assoggettata solo a contribuzione Fondo Credito e non anche a contribuzione Fondo Quiescenza 1. Con la busta paga di giugno la suddetta competenza, con la voce a credito 5291 viene assoggettata alla contribuzione Fondo Quiescenza 1 mentre con la voce a debito 5289 viene evitato il nuovo (doppio) assoggettamento a contribuzione Fondo Credito.

**Con i codici 8RBC a debito e 8RBH a credito** si riprende La Circolare 19E del 10/05/2011 dell'Agenzia delle Entrate che prevede che "...sono assoggettate ad imposta sostitutiva solo le somme che siano state erogate ai dipendenti del settore privato «in attuazione» di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali volti a determinare una maggiore produttività del lavoro..."; a partire dalla data dell'accordo fra l'azienda e le O.O.S.S.. **Poste Italiane ha sottoscritto tale accordo in data 18/02/2011.** Quindi la trattenuta erariale relativa alle somme assoggettate a tassazione agevolata nel mese di gennaio 2011 viene restituita con voce 8RBH mentre viene addebitata la corrispondente tassazione ordinaria (e le maggiori detrazioni fruite nel mese di gennaio) con voce 8RBC. Ciò perché era stata applicata una agevolazione non dovuta nel mese di Gennaio - Le citate voci sono presenti solo per coloro che hanno percepito, con il cedolino paga di gennaio 2011 la detassazione quindi straordinario e flessibilità. Ricordiamo che l'imposta sostitutiva del 10% viene applicata entro il limite annuo massimo di €6.000,00 per l'anno 2011 a favore di coloro che hanno percepito nell'anno 2010 un reddito da lavoro dipendente non superiore a €40.000.).

**con il codice EVP (eventi protetti)** l'azienda ha predisposto il recupero sulla produttività anticipata dall'INPS: chi è beneficiario della L.104, l'INPS – a compensazione delle ore/giorni di permesso retribuito – corrisponde una cifra che tiene conto della giornata/ore di permesso e il recupero su questi della produttività. *L'effetto negativo del mancato raggiungimento degli obiettivi secondo l'accordo siglato da CISL e FAILP, si ripercuote anche su un maggior recupero a discapito delle lavoratrici e lavoratori che beneficiano di tali quote anticipate dall'INPS sull'ammontare totale del premio.*